

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 106/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno un adeguamento normativo all'art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Visto l'art. 24, comma 2 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo di seguito riportato.

### CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b> <b>Commissione d'Appello Federale</b></p> <p>1. La Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) è competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari, nonché della Commissione tesseramenti e della Commissione vertenze economiche nei casi indicati nella parte III del presente Codice.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b> <b>Commissione d'Appello Federale</b></p> <p>1. La Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) è competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari, della Commissione tesseramenti e della Commissione vertenze economiche nei casi indicati nella parte III del presente Codice, <b>nonché della Commissione disciplinare del Settore Tecnico nei casi previsti dall'art. 36 del Regolamento del Settore stesso.</b> <b>Giudica altresì nei procedimenti per revocazione.</b> <b>La C.A.F. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali.</b></p>
<p>2. La C.A.F., nominata dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale, per la durata di un quadriennio, è composta da due Presidenti di sezione, uno dei quali è designato quale Primo Presidente, e da almeno quattordici componenti. Con le stesse modalità possono essere nominati due Vice-presidenti.</p>	<p>2. La C.A.F., nominata dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale, per la durata di un quadriennio, è composta da due Presidenti di sezione, uno dei quali è designato quale Primo Presidente, e da almeno quattordici componenti. Con le stesse modalità possono essere nominati due Vice-presidenti <i>per Sezione</i>.</p>

<p>3. La C.A.F. è articolata in due sezioni, con competenza prevalente, rispettivamente, per le competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e per quelle organizzate dalle Leghe professionistiche, le quali si riuniscono nella sede o nelle sedi designate all'inizio di ogni stagione sportiva dal Consiglio federale, su proposta del Primo Presidente della C.A.F.. La C.A.F. può articolarsi in ulteriori sezioni o sottosezioni, i cui Presidenti sono nominati al proprio interno dalla stessa C.A.F..</p>	<p>3. La C.A.F. è articolata in due sezioni, con competenza prevalente, rispettivamente, per le competizioni organizzate dalle Leghe Professionistiche e per quelle organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti. <del>le quali si riuniscono nella sede o nelle sedi designate all'inizio di ogni stagione sportiva dal Consiglio federale, su proposta del Primo Presidente della C.A.F.. La C.A.F. può articolarsi in ulteriori sezioni o sottosezioni, i cui Presidenti sono nominati al proprio interno dalla stessa C.A.F..</del></p>
	<p><b>4. La C.A.F si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.</b></p>
	<p>5. La C.A.F. giudica con la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di quattro componenti.</p>
	<p>6. Alle riunioni della C.A.F. partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, un rappresentante dell'A.I.A. designato dalla stessa.</p>
<p>6. Il Primo Presidente può disporre che la C.A.F. si pronunci a Sezioni Unite, nella sede indicata dallo stesso Presidente, sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni, ovvero su quelli che presentano una rilevante questione di principio, nonché in merito ai giudizi disciplinari a carico dei dirigenti federali. In tal caso la C.A.F. giudica con la presenza di un Presidente e di almeno sei componenti.</p>	<p><b>7. Il Primo Presidente può disporre che la C.A.F. si pronunci a Sezioni Unite, sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni, ovvero su quelli che presentano una rilevante questione di principio.</b>  <b>La C.A.F. a Sezioni Unite giudica con la presenza del Primo Presidente e di almeno sei componenti.</b></p>

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 OTTOBRE 2005

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro